Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 252**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 25 settembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1963, registro n. 32 Aeronautica, foglio n. 54

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PELLI Luigi, capitano G.A.r.i. — Durante un ripiegamento effettuava numerosi, importanti recuperi di materiale aeronautico sui campi già sgombrati dai reparti e sotto la minaccia dei mezzi meccanizzati nemici. — En Nofilia (Sirtica), 7 febbraio 1941.

(8306)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1226**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel quartiere Sant'Antonio Valtesse della città di Bergamo.

N. 1226. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 12 gennaio 1963, integrato con dichiarazione del 28 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova nel quartiere Sant'Antonio Valtesse della città di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1227**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Borgo Camuccini del comune di Sacrofano (Roma).

N. 1227. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nepi e Sutri in data 13 gennaio 1963, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 13 gennaio e 1° maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Borgo Camuccini del comune di Sacrofano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1228**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in località omonima del comune di Mentana (Roma).

N. 1228. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 11 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 18 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia, in località omonima del comune di Mentana (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. **1229**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Luigi Gonzaga, nel comune di Foggia.

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 2 gennaio 1958, integrato con altro decreto del 4 febbraio 1963 e con dichiarazione del 4 maggio 1959, relativo alla erezione della Parrocchia di San Luigi Gonzaga, nel comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1963.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1963-64.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1963-64;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

3 gennaio 1947 n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1963-1964 col sistema dell'abbonamento, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961 n. 1266, per i fabbricanti di filati nei confronti dei quali l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, viene effettuato mediante contatori.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione L. 2.000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm. i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa, di lino, di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) *Categoria lanieri*.

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche, o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno.

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno.

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno.

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica, da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno.

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b*) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri:

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35 % in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale o sintetica o con altre fibre (cascami, rigenerate) prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Ai fini dell'applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla lettera *c*-I), gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione accerteranno mediante controllo diretto ovvero con prelevamento saltuario di campioni da spedire per l'analisi ai competenti Laboratori Chimici delle Dogane, che la quantità di lana (vergine, cascame) contenuta nelle miste dei filati cardati di cui alla predetta lettera *c*-I) non superi il limite del 35 %.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine o cascame) superiore al 35 % prodotti con filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con la applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

II) da materie prime come alla suindicata lettera *c*-I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.170 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.524 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.136 per fuso-anno.

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.590 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.266 per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.072 per fuso anno.

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.360 per fuso-anno.

e) filati cardati contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica prodotti con l'impiego di filatoi intermittenti o di filatoi continui diversi dai ring esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.600 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.750 per fuso-anno,

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.600 per fuso-anno.

Per i filati contenenti una percentuale inferiore al 50 % di pelo di capra si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *d*-I);

f) i filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15 %, ma non superiore al 50 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4), lettera *d*-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10 % quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800 e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.280 per fuso-anno.

b) prodotti col « sistema francese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.800 per fuso-anno.

c) prodotti col « sistema inglese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.120 per fuso-anno.

d) prodotti col « sistema inglese e filatoi a campana »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.160 per fuso-anno.

e) prodotti col « sistema inglese e filatoi ad aletta »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.212 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.680 per fuso-anno.

g) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno.

h) filati pettinati contenenti non meno del 30 % di « peli grossolani » in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 30 % di peli grossolani si applicano le misure unitarie di imposta previste alla precedente lettera *c*) per i filati pettinati prodotti col « sistema inglese e filatoi ring ».

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4), lettera *a*), commi I) e III), lettera *b*) e lettera *f*), nonchè per i filati pettinati lettera *g*) va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati compresi al n. 4) lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio oltre due capi, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capobava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno.

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno.

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm. o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categoria di filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 39.745;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 208.330;

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 31 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate nelle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno L. 11.015.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 86.365.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962 è risultata:

I) non superiore a kg. 3.200 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 298.350;

II) superiore a kg. 3.200, ma non a kg. 3.700 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 589.215;

III) superiore a kg. 3.700, ma non a kg. 5.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 298.350;

IV) superiore a kg. 5.000, ma non a kg. 5.250 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 560.215;

V) superiore a kg. 5.250, ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.193.395;

VI) superiore a kg. 10.000, ma non a kg. 12.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.685.515;

VII) superiore a kg. 12.800, ma non a kg. 14.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.870.480;

VIII) superiore a kg. 14.000, ma non a kg. 47.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.193.395;

IX) superiore a kg. 47.000, ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.789.365;

X) superiore a kg. 55.000, ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.298.260.

XI) superiore a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.545.870.

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962 è risultata:

I) non superiore a kg. 16.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.281.385;

II) superiore a kg. 16.000, ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.540.980;

III) superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.281.385;

c) filati di fibre poliviniliche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962 è risultata:

I) non superiore a kg. 3.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 237.460.

II) superiore a kg. 25.000, ma non a kg. 27.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.056.105;

III) superiore a kg. 27.500, ma non a kg. 29.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 205.865.

IV) superiore a kg. 29.000, ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 865.345;

V) superiore a kg. 32.000, ma non a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 202.335;

VI) superiore a kg. 34.000, ma non a kg. 36.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.387.295;

VII) superiore a kg. 36.000, ma non a kg. 44.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 209.290;

VIII) superiore a kg. 44.800, ma non a kg. 45.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.028.160;

IX) superiore a kg. 45.500, ma non a kg. 47.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.253.689;

X) superiore a kg. 47.000, ma non a kg. 51.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.495.550;

XI) superiore a kg. 51.000, ma non a kg. 53.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.319.730;

XII) superiore a kg. 53.000, ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.260.170;

XIII) superiore a kg. 55.000, ma non a kg. 68.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.694.575;

XIV) superiore a kg. 68.000 per ogni filiera in attività per 365 giorni dell'anno, L. 2.863.225;

d) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.503.540;

e) filati di fibre polietileniche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962 è risultata:

I) non superiore a kg. 3.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 147.060;

II) superiore a kg. 3.500, ma non a kg. 4.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi L. 258.205;

III) superiore a kg. 4.500, ma non a kg. 6.300 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 312.445;

IV) superiore a kg. 6.300, ma non a kg. 7.000 ed avente titolo medio compreso fra 350 e 400 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 442.795;

V) superiore a kg. 6.300, ma non a kg. 7.000 ed avente il titolo medio compreso fra 500 e 540 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 191.935;

VI) superiore a kg. 7.000, ma non a kg. 7.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 417.170;

VII) superiore a kg. 7.500, ma non a kg. 8.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 287.280;

VIII) superiore a kg. 8.200, ma non a kg. 8.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 725.535;

IX) superiore a kg. 8.600, ma non a kg. 9.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 992.895;

X) superiore a kg. 9.000, ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 463.790;

XI) superiore a kg. 12.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 960.515.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), V), VI), VII, VIII), IX), X) e XI), è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

f) filati di fibre di polistirolo, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 169.315.

L'imposta di cui alla precedente lettera *f*) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a 10 ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

g) filati di fibre polipropileniche, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 982.899.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 2.663.805;

b) filati di vetro a filamento discontinuo prodotti in stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrazione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera, per ogni filiera producente fasci di filamento destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 541.430;

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro;

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962 è risultata:

I) non superiore a kg. 30.000 per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 832.240;

II) superiore a kg. 30.000 per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.137.035.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie di cui ai paragrafi 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli Uffici nel periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta, per il calcolo dei canoni annuali di abbonamento, fissate al precedente articolo 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe) di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale o sintetica.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla presente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività di cui al precedente comma non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate;

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili), alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ad alta resistenza e per i filati di fibre poliammidiche, poliviniliche, poliestere, polipropileniche o poliammidiche ad alta resistenza;

c) ad una filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche;

d) ad una filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche;

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo prodotti negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa fusa di vetro attraverso i fori delle filiere;

f) ad una macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato di fibra discontinua di vetro in attività continua durante tutto l'anno negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro;

g) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle per i filati di doppio e quelle automatiche per la trattura della seta;

h) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuto presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezz'ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva corrispondente a sette ore e mezza di turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettivo di turno.

Le fabbriche che intendano prolungare il normale turno di sette ore e mezza effettive di lavoro, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta, afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere, agli effetti fiscali, corrisponde per ogni settimana lavorativa a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata, e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno la misura unitaria di imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengano compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria di imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pure tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora

al fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra modificazione agli elementi presi a base per la stipulazione della convenzione di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a variazione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi consecutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Quando il sistema di lavorazione di cui al precedente primo comma abbia una durata non inferiore a 24 giorni lavorativi consecutivi, la lavorazione stessa può essere assoggettata a vigilanza saltuaria purchè i filatoi o le macchine da filiera dichiarati inattivi nei differenti turni siano raggruppati in un'unica sala e le macchine stesse siano contraddistinte con l'apposizione di apposito cartello indicatore, opportunamente colorato, recante il numero distintivo della macchina.

Detti cartelli stabilmente fissati ai filatoi ed opportunamente suggellati dal funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere posti in maniera tale che le macchine da filiera ed i filatoi inattivi nei singoli turni possano essere immediatamente identificati da qualsiasi punto della sala di filatura.

Le spese per tale vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1963-1964 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 1962.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termine dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne preventiva comunicazione al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia di cui all'art. 4 del sopraindicato decreto ministeriale e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere preventivamente comunicato a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per l'esercizio finanziario a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie d'imposta oppure le predette misure risultano variate rispetto a quelle dell'annata precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termine dello art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio dell'imposta a far tempo dal 1° luglio 1963.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che comporti variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso,

non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilito.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie, d'imposta più bassa di quelle adotatte in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta.

Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte che per esigenze della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso invece che detti esperimenti vengano effettuati presso fabbriche costruttrici di macchine di filatura, la vigilanza potrà essere effettuata saltuariamente con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono indicare: la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, il numero dei fusi da mantenere attivi e quelli inattivi su ciascun filatoio nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione, del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di ridurre il numero delle filiere funzionanti su una o più macchine, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono indicare: la matricola delle macchine impiegate in tale lavorazione, il numero delle filiere da mantenere attive e quelle inattive su ciascuna macchina nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione delle filiere dichiarate inattive, suggella le macchine in modo da impedire l'eventuale montaggio di altre filiere in sostituzione di quelle smontate e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della particolare lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora il sistema di lavorazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12 venga modificato prima che sia trascorso il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate sui filatoi o macchine da filiera, oggetto di tale modifica, va eseguita in base al numero massimo di fusi o di filiere denunciati funzionanti su detti filatoi o macchine e per l'intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data d'inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendano attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale devono essere specificati la matricola ed il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala

o delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

I fabbricanti di filati che abbiano necessità di ridurre l'orario di lavorazione in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria tessile, debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione preventiva denucia nella quale debbono indicare il nuovo orario di lavorazione distinguendo le ore di lavoro attuate in meno in applicazione del precitato contratto dalle altre inattività effettuate in relazione alle esigenze della fabbrica.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le riduzioni di orario attuate in forza del contratto di lavoro di cui al presente articolo non hanno alcun effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Qualora in opifici di filatura delle categorie cotonieri, jutieri, lanieri o di filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale o sintetica, si ottengano filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — ovvero con aspatrici o ritorcitrici opportunamente adattate o con altre macchine speciali diverse dai normali filatoi, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale dovrà indicare:

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati nonchè delle aspatrici, ritorcitrici o altre macchine opportunamente adattate;

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre;

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 10.000, per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione L. 8.750, per fuso anno;

3° turno giornaliero di lavorazione L. 8.000, per fuso anno.

Art. 17.

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistemi di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 18.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 19.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno effettuate, a termine dell'art. 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, mediante appositi contatori.

L'accertamento e la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana di cui al punto V, lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, debbono essere effettuati presso tutte le fabbriche produttrici di detti filati, diverse da quelle indicate al precedente comma, mediante l'impiego dei suddetti contatori.

A tal uopo i fabbricanti di cui al precedente secondo comma debbono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia nella quale debbono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) il tipo, il numero e le caratteristiche di ciascun filatoio installato nello stabilimento nonchè il diametro dell'albero di alimentazione sul quale va montato il contatore;

c) la descrizione del funzionamento di ciascun tipo di contatore, corredata del relativo disegno illustrativo;

d) il numero complessivo dei contatori da applicare alle macchine di filatura installate nello stabilimento.

Per le nuove fabbriche di filati di lana di cui al secondo comma del presente articolo deve essere presentata analoga denuncia almeno venti giorni prima dell'inizio della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, procede all'esame del disegno e della relativa relazione illustrativa ed autorizza l'impiego dei tipi di contatori riconosciuti idonei dal Ministero delle finanze per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sui filati.

Art. 20.

I fabbricanti di filati di lana di cui al secondo comma del precedente art. 19 debbono entro il 31 dicembre 1963 approvvigionarsi dei necessari contatori approvati dal Ministero delle finanze per essere applicati sui filatoi installati ed attivi nello stabilimento.

Nei successivi sei mesi gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto dando a ciascun fabbricante opportune disposizioni per l'installazione dei contatori.

Art. 21.

Ciascun contatore che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, prima di essere installato sulle macchine di filatura dovrà essere sottoposto a collaudo al fine di controllare il regolare funzionamento di tutti gli organi meccanici del congegno.

Effettuato il collaudo si procederà al montaggio del contatore sul filatoio.

Il calettamento del contatore deve essere eseguito direttamente sull'albero di alimentazione del filatoio ed in modo tale da garantire che il moto di rotazione dell'albero stesso venga trasmesso al numeratore senza scorrimenti.

Detto calettamento deve essere eseguito senza apportare alla macchina di filatura modifiche che possano alterare la capacità produttiva nella qualità e quantità dei filati.

I contatori debbono essere forniti dalle ditte interessate ed installati a cura e spese delle ditte medesime.

Art. 22.

Ultimate le operazioni di montaggio si procederà al suggellamento e alla taratura del contatore in contraddittorio col fabbricante al fine di determinare, attraverso diretti esperimenti di lavorazione oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 23, l'imposta I_u corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore.

Le operazioni di collaudo, nonchè quelle relative al montaggio, al suggellamento e alla taratura di ciascun contatore debbono essere effettuate sotto la continua assistenza del personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Delle predette operazioni deve essere redatto apposito verbale da firmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico nonchè dalla ditta interessata o dal suo legale rappresentante.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione disporrà, quando lo ritenga opportuno, per le necessarie verifiche nelle fabbriche di filati di lana e, mediante frequenti controlli, dovrà assicurarsi del normale funzionamento dei contatori e delle regolari registrazioni delle unità segnate dai contatori.

Art. 23.

Nel caso che la filatura di lana venga effettuata con l'impiego di filatoi ring l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione delle seguenti formule:

a) per i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}0055\ n \times c \times f$$

b) per i filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}006\ n \times c \times f$$

dove:

n = 1000 (numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore);

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tenere conto dello stiro (S). In tal caso le formule di cui al precedente comma diventano:

c) per i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}0055\ n \times c \times f \times \frac{W}{W - S}$$

d) per i filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}006\ n \times c \times f \times \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi ed S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo del filatoio, alla specie della lavorazione ed alla materia prima impiegata può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m 0,15 ÷ 0,25;

per i filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 ÷ 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 24.

A partire dal 1° ottobre 1964 il personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, man mano che procede alla lettura iniziale dei contatori installati nelle fabbriche di filati di cui al secondo comma del precedente art. 19, disporrà che da quel momento l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana venga effettuato mediante contatore.

In ogni caso le letture iniziali dei contatori installati nelle fabbriche di cui al precedente comma debbono essere ultimate entro venti giorni dalla predetta data.

Tali letture debbono essere riportate su apposito verbale nel quale saranno indicati anche gli elementi che concorrono nel calcolo della liquidazione della imposta.

Ogni variazione che il fabbricante intende apportare a detti elementi deve essere, almeno due giorni prima di attuare la variazione stessa, denunciata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e sulla base dei nuovi elementi provvede alla liquidazione dell'imposta.

Art. 25.

A partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana prodotti dai fabbricanti considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, dev'essere effettuato dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in base alle letture dei contatori installati nelle singole fabbriche. Tali letture debbono eseguirsi entro gli ultimi cinque giorni di ciascun mese.

A decorrere dal predetto termine gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, man mano che eseguiranno le letture iniziali dei contatori nei confronti dei predetti fabbricanti provvederanno ad accertare e liquidare l'imposta di fabbricazione, anzichè col sistema delle dichiarazioni di lavoro previste dall'art. 23 del decreto ministeriale 19 giugno 1962, in base ai dati registrati dai contatori.

Per i fabbricanti di filati di lana di cui al secondo comma del precedente art. 19 la liquidazione dell'imposta sarà effettuata mensilmente, a decorrere dal 1° ottobre 1964, dagli stessi Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, in base alle letture dei contatori da eseguirsi entro gli ultimi cinque giorni di ciascun mese.

L'ammontare dell'imposta dovuta per i filati prodotti va computata moltiplicando il numero delle unità registrate dal contatore per il valore dell'imposta I_u corrispondente ad ogni unità del contatore stesso.

Detta imposta I_u è determinata presso ciascuna fabbrica attraverso esperimenti di lavorazione da eseguirsi sui singoli filatoi oppure mediante l'applicazione delle apposite formule di cui al precedente art. 23, redigendo il relativo verbale in contradditorio col fabbricante o col suo legale rappresentante.

Delle operazioni mensili di lettura dei contatori e di liquidazione dell'imposta sarà compilato da parte del personale addetto alla vigilanza della fabbrica, apposito verbale in duplice esemplare, in contradditorio col fabbricante o col suo legale rappresentante.

Un esemplare di detto verbale verrà consegnato, a titolo di notifica, al fabbricante o al suo legale rappresentante, il quale firmerà per ricevuta l'altro esemplare da rimettersi dai verbalizzanti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 26.

Il pagamento dell'imposta determinata, a termini del precedente art. 25, deve essere effettuato da parte dei fabbricanti di filati di lana mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la liquidazione notificata.

Le ditte sono tenute a comunicare gli estremi della quietanza di Tesoreria al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 27.

Qualora si verifichino guasti o imperfezioni nel funzionamento del contatore il fabbricante deve farne immediata denuncia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, annotando su un cartellino da applicare al filatoio la data e l'ora in cui il guasto si è verificato, il numero delle unità segnate dal contatore al momento dell'arresto nonchè la presumibile causa del guasto stesso.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone immediatamente per i necessari controlli in fabbrica, assiste alla riparazione del contatore guasto ovvero alla sostituzione del congegno con altro efficiente, riapplica i sigilli, redigendo del tutto apposito verbale di cui rilascia un esemplare al fabbricante.

Per il periodo di tempo occorrente ad eseguire la riparazione o il cambio del contatore, la liquidazione dell'imposta dovuta per il filato prodotto in tale periodo al di fuori dell'accertamento a contatore, sarà effettuata sulla base del numero delle unità che il contatore avrebbe in media registrate nelle ore lavorative effettuate nel periodo stesso, tenuto presente l'orario giornaliero di lavorazione normalmente attuato dalla ditta.

Art. 28.

A far tempo dalla data d'inizio dell'accertamento della produzione dei filati a contatore, i filatoi installati nelle fabbriche che risulteranno sprovvisti di contatore, debbono essere suggellati da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in modo da impedirne il funzionamento.

Art. 29.

Per i filatoi impiegati per produrre sia filati di lana misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, sia gli stessi filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo, la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata con l'applicazione dell'aliquota di L. 6 per ogni mille metri e per chilogrammo, salvo conguaglio.

Tale conguaglio è determinato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base della effettiva produzione dei filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo accertata mediante l'impiego del contatore.

Per ottenere il conguaglio di cui al presente articolo, i fabbricanti interessati, almeno due giorni prima di iniziare la lavorazione dei filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia, anche telegrafica, nella quale debbono essere indicati:

a) il numero di matricola del filatoio con il quale s'intende produrre i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo;

b) il giorno e l'ora in cui inizia nonchè il giorno e l'ora in cui termina la lavorazione dei filati di cui alla precedente lettera *a*).

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per l'accertamento in fabbrica del numero delle unità segnate dal contatore all'inizio ed al termine della lavorazione come sopra denunciata.

Delle operazioni di lettura del contatore di cui al precedente comma nonchè dei risultati degli accertamenti relativi alla produzione di filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, il personale addetto alla vigilanza finanziaria della fabbrica redigerà in contraddittorio col fabbricante, apposito verbale.

Alla fine di ogni mese l'Ufficio determina sulla base delle denuncie e del verbale contemplati nel presente articolo l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta dal fabbricante.

Art. 30.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica che alla data della entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire dell'esenzione dalla imposta di fabbricazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni. Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dell'esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data della denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 31.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, sarà effettuata, nei casi in cui è ammessa, con l'applicazione delle vigenti aliquote d'imposta fino alle date appresso indicate e sotto la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 10 % in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'8 agosto 1964;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 agosto 1964;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *a*) esportati all'estero fino al 28 settembre 1964;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 14 agosto 1964;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 agosto 1964;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera *d*) esportati all'estero fino al 28 settembre 1964.

Art. 32.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7 detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti le filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filati da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti la filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 890 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato nonchè gli altri dati e gli elementi indicati alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

Ove i fabbricanti di filati di cui al presente articolo intendano apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichia-

razione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 33.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati e ai macchinari adibiti alla produzione di filati.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri o ricerche ovvero prelevare campioni, rilevare dati relativi alla produttività unitaria dei filatoi e delle macchine da filiera installate nelle fabbriche.

In caso di manomissione o di alterazione di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 34.

Le disposizioni di cui all'art 23 del decreto ministeriale 19 giugno 1962 per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, hanno efficacia fino al giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della norma prevista dal precedente art. 25.

Art. 35.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè quelle previste dall'art 3, lettera *a*), comma quinto e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 14 e 16 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui al precedente articolo 32 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Chiunque nei casi indicati dal precedente art. 27 ometta o ritardi di denunciare i guasti dei contatori incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 36.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto, ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, dal 1° luglio 1963.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 332

(8155)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Integrazione alla composizione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con il quale viene integrata la composizione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia della categoria previsto dalla precitata legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

Ritenuta la necessità di provvedere alla disposta integrazione dell'Organo suindicato;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1962, con il quale è stato ricostituito il Comitato di vigilanza della Gestione speciale di cui trattasi;

Vista la nota n. 21740/1729 in data 3 agosto 1963 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di designazione del proprio rappresentante;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della Gestione speciale della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, risulta integrato oltre che dai membri previsti all'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dall'ispettore generale dott. Saverio Mendicini in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8268)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.

Istituzione della Commissione consultiva per l'esame delle questioni relative alla costruzione ed alla gestione degli impianti di interesse nazionale, previsti dall'art. 21, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la necessità di procedere al coordinamento degli interventi di cui all'art. 21, secondo comma, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454, al fine di realizzare impianti di interesse nazionale che per ubicazione, struttura e dimensione facilitino la razionale organizzazione del mercato dei prodotti agricoli di maggiore interesse;

Ritenuta l'opportunità di nominare all'uopo una Commissione composta, oltre che da funzionari qualificati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche da esperti in materia di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

Decreta:

Per la costruzione di impianti di interesse nazionale, da realizzare ai sensi dell'art. 21, secondo comma, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, è istituita una apposita Commissione con il compito di esaminare le iniziative intraprese e di formulare pareri sui settori d'intervento e sulla ubicazione degli impianti.

Detta Commissione è così composta:

Presidente:

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Vice presidenti:

Maselli dott. Donato, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Montanari dott. Francesco, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Dato dott. Bernardo, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

De Luca dott. Ferdinando, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Di Stefano prof. Nicola, direttore del Centro sperimentale dell'industria enologica F. Paulsen - Marsala;

Fois dott. Giorgio, dell'Istituto per il commercio con l'estero;

Formentini dott. Giuseppe, produttore ed esportatore di ortofrutticoli;

Goidanich prof. Gabriele, ordinario di Patologia vegetale dell'Università di Bologna;

Monzini dott. Andrea, direttore della Stazione del freddo di Milano;

Orlando dott. Giulio, presidente dell'Istituto per le ricerche di mercato;

Perticarà dott. Giuseppe, direttore dei Magazzini generali di Padova;

Resca dott. Ferdinando, direttore del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Ruggeri prof. Gaetano, direttore della Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale (Catania);

Scardaccione prof. Decio, direttore dell'Ente di riforma Puglie e Lucania;

Stupazzoni dott. Giorgio, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna;

Tofani prof. Mario, ordinario di economia e politica agraria dell'Università di Firenze;

Valicenti dott. Vincenzo, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera;

Vicinelli dott. Paolo, della Cassa per il Mezzogiorno;

Zito prof. Francesco, ordinario di arboricoltura dell'Università di Catania.

Ad esercitare le funzioni di segretario della predetta Commissione è chiamato il direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Geringer dottor Eugenio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(8269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del « Consorzio di miglioramento fondiario del Rû Courtaud », con sede nel comune di Saint Vincent (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1963, registro n. 15, foglio n. 45, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il « Consorzio di miglioramento fondiario del Rû Courtaud », con sede nel comune di Saint Vincent (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Morise Vincenzo, presidente.

Page geom. Edoardo, vice presidente.

Chadel Giov. Battista, Charriere Luigi, Gorris Agostino, Fosson Eligio, Treves Vincenzo, Page Elia e Juglair Guido, consiglieri.

(8282)

Costituzione del « Consorzio di miglioramento fondiario Colsano », con sede in frazione Colsano del comune di Castelbello Ciardes (Bolzano) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1963, registro n. 15, foglio n. 46, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Colsano », con sede in frazione Colsano del comune di Castelbello Ciardes (Bolzano), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Weithaler Josef, Innerhofer Alois, Viertler Alois, Forcher Martin, Prinoth Erich, Schuler Karl e Steinkeller Walter.

(8283)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Statistica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di « Statistica » per la cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali, in data 12 settembre 1963, la Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e la Banca di credito e risparmio di Roma sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

(8285)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 24 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,55	622,54	622,50	622,55	622,40	622,50	622,35	622,40	622,55
$ Can.	576,90	576,85	576,55	576,75	575,50	576,90	576,80	576,75	576,90	577 —
Fr. Sv.	144,25	144,28	144,29	144,265	144,20	144,25	144,2675	144,20	144,25	144,28
Kr. D.	90,20	90,23	90,28	90,27	90 —	90,21	90,265	90,20	90,21	90,25
Kr. N.	86,97	86,99	87,03	87 —	86,95	86,97	86,995	86,95	86,98	87 —
Kr. Sv.	120,08	120,15	120,12	120,14	120,10	120,09	120,131	120,05	120,09	120,12
Fol.	172,54	172,60	172,70	172,70	172,70	172,54	172,69	172,60	172,59	172,55
Fr. B.	12,47	12,48	12,4755	12,47875	12,475	12,48	12,48125	12,45	12,47	12,48
Franco francese	127,01	127,05	127,05	127,04	127 —	127,03	127,03625	127 —	127,03	127,05
Lst.	1741,25	1741,70	1742,05	1741,90	1741,75	1741,44	1741,80	1741,15	1741,42	1742 —
Dm. occ.	156,39	156,49	156,485	156,48	156,45	156,44	156,46	150,40	156,44	156,45
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,11	24,1175	24,05	24,11	24,115	24,10	24,11	24,11
Escudo Port.	21,70	21,72	21,70	21,72	21,70	21,71	21,70	21,72	21 72	21,71

Media dei titoli del 24 settembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,95
Redimibile 3,50 % 1934	88,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1963

1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	576,775
1 Franco svizzero	144,266
1 Corona danese	90,267
1 Corona norvegese	86,997
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga	12,48
1 Franco francese	127,038
1 Lira sterlina	1741,85
1 Marco germanico	156,47
1 Scellino austriaco	24,116
1 Escudo Port.	21,71

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di sei società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1963, le sottonotate Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa « Libertas Calzolai », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Perosi in data 31 gennaio 1957, repertorio n. 966/461;

2) Società cooperativa edilizia « La Concordia », con sede in Casagiove (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 4 settembre 1958, repertorio n. 28539/1345;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Sant'Antonio », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 26 settembre 1954, repertorio numero 19006/7880;

4) Società cooperativa agricola « Ruscito », con sede in Villa Santa Lucia (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 26 luglio 1954, repertorio n. 6930;

5) Società cooperativa edilizia « Esperia fra impiegati statali di ruolo », con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito Torchiana in data 31 marzo 1955, repertorio n. 13906;

6) Società cooperativa « Nettunia - Lavori marittimi subacquei », con sede in Napoli, costituita per rogito Aliberti in data 29 marzo 1946, repertorio n. 5741.

(8286)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda della signora Zucchiatti Elvira, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 8 giugno 1931, n. 45/182/I, nella forma originaria e precisamente da « Zucchiatti » a « Cucat »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di Zucchiatti Elvira, nata a Gorizia il 27 febbraio 1926, residente a Medea, corso Friuli n. 6, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Cucat ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Medea sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 14 settembre 1963

p. Il prefetto: LORICCHIO

(8292)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a sei posti di volontario nella carriera per l'emigrazione

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;
Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di volontario nella carriera per l'emigrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

III) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economico-marittime, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli;

IV) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera dell'emigrazione;

VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, numero 1341.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II) del precedente art. 2, è elevato.

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni.

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione:

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie e assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 maggio 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, numero 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie di cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risiede all'estero. Insieme alla domanda e comunque non oltre la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno altresì essere presentati o fatti pervenire i due documenti indicati ai numeri I) e II) del sesto comma del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande o dei documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La mancata presentazione dei predetti due documenti nel termine sopraríferito comporta senz'altro l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto lo atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età

di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) in quale lingua, scelta fra il francese, l'inglese, il tedesco e lo spagnolo, intenda sostenere la prova obbligatoria di lingua estera scritta e orale.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere (francese o inglese o tedesco o spagnolo o portoghese, esclusa quella scelta per la prova obbligatoria), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte e orali, o entrambi le prove, come indicato nel successivo art. 8;

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

I) *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato» copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 300 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del titolo di conferma del commissariio di leva o della competente autorità diplomatica o consolare italiana da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato «abile arruolato» e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub *a*) o il documento sub *b*);

II) il certificato medico su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera dell'emigrazione; tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, dal medico di fiducia dell'autorità diplomatica e consolare italiana cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I) e II) devono essere rilasciati in data compresa fra il giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione ai fenomeni migratori.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui allo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) la fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori;

b) diritto privato e diritto internazionale privato;

c) diritto del lavoro;

d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente.

L'esame orale verterà oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti

1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico;

2) diritto della navigazione;

3) legislazione del lavoro comparata;

4) elementi di statistica.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

Esclusa la lingua scelta per la prova obbligatoria, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di due punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei

voti riportata nelle prove scritte obbligatorie sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingua facoltativa il concorrente può beneficiare di un massimo di punti 2 per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

La prova scritta obbligatoria e quelle facoltative di lingua estera consistono in una composizione con l'uso del vocabolario; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte di esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta da bollo da lire 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità; ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando il certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1948, rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare il certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero

degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente art. 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

4) certificato su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 200 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera per l'emigrazione per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma il servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1963

p. Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1963
Registro n. 200, *foglio n.* 209

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I. — *Economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori.*

1) I bisogni. I beni. L'utilità. La ricchezza. Il reddito: formazione, distribuzione ed impiego del reddito. Il valore.

2) L'equilibrio del consumatore. La domanda individuale. L'elasticità della domanda individuale. La rendita del consumatore.

3) I fattori della produzione: complementarietà e sostituibilità tra fattori della produzione. Produttività media e produttività marginale di un fattore della produzione. La legge della produttività decrescente. L'ottimo impiego dei fattori della produzione. Il costo fisso, il costo variabile, il costo totale, il costo medio e il costo marginale. L'equilibrio della impresa in periodo lungo L'equilibrio dell'impresa in periodo breve. La curva di offerta della singola impresa in condizioni di concorrente.

4) Lo scambio dei beni. La domanda collettiva. L'offerta collettiva. Il mercato e le forme di mercato. Il prezzo in condizioni di concorrenza. Il prezzo in condizioni di monopolio, di monopolio parziale, di duopolio, di oligopolio e di monopolio bilaterale.

5) La formazione del prezzo dei servizi produttivi in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Le risorse naturali e la rendita. Il lavoro e il salario. Il mercato del lavoro. L'occupazione e la disoccupazione; la disoccupazione stagionale, ciclica secolare e tecnologica. Il risparmio e l'investimento. Il capitale e il saggio d'interesse. Le teorie dell'interesse. L'impresa, il rischio e il profitto.

6) Lo scambio e la moneta. Le funzioni della moneta. Classificazione della moneta. Il valore della moneta. La velocità di circolazione della moneta. L'equazione dello scambio. I sistemi economici a moneta aurea e quelli a moneta inconvertibile.

7) Nozione e funzione del credito. Il credito, il risparmio e la moneta. Il credito alla produzione e il credito al consumo. Le banche come organi di credito. L'Istituto di emissione. La scuola bancaria e la scuola metallica. Le banche ordinarie di credito. Il credito industriale a media e a lunga scadenza. La politica dello sconto. Il mercato monetario e il mercato finanziario.

8) Il movimento internazionale dei beni. Il movimento internazionale dei capitale. Il movimento internazionale del lavoro. La bilancia dei pagamenti. La bilancia commerciale. La teoria dei costi comparati. La teoria della domanda. Offerta internazionale.

9) Il cambio fra sistemi economici a moneta aurea Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici e moneta aurea. Il cambio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il problema della convertibilità e della trasferibilità monetaria.

10) Il movimento delle popolazioni e le teorie del movimento della popolazione da Malthus ai giorni nostri. Lo sviluppo economico dei principali Paesi e le teorie dello sviluppo economico. I movimenti migratori nell'Ottocento e nel Novecento. Le cause dei movimenti migratori. L'optimum delle popolazioni e le migrazioni come mezzo per eliminare l'antieconomica distribuzione mondiale delle popolazioni. Le alternative dell'emigrazione. Gli effetti demografici delle migrazioni. *a)* nei paesi d'emigrazione; *b)* nei paesi d'immigrazione. Gli effetti economici delle migrazioni *a)* nei paesi di emigrazione; *b)* nei paesi d'immigrazione. Gli effetti sociali delle migrazioni: *a)* nei paesi d'emigrazione; *b)* nei paesi d'immigrazione. Le migrazioni e il movimento internazionale dei capitali dai paesi di emigrazione ai paesi d'immigrazione. Le migrazioni e il movimento internazionale dei beni e dei capitali nei paesi d'immigrazione. Le migrazioni, la produttività del lavoro. Il saggio dei salari e il movimento sindacale. Le migrazioni, l'occupazione, la disoccupazione e il movimento sindacale. Le limitazioni e il controllo delle migrazioni. Le caratteristiche della struttura economica italiana. Il mercato del lavoro in Italia. L'occupazione e la disoccupazione in Italia e nelle diverse regioni d'Italia. Le caratteristiche della emigrazione italiana. La struttura e le condizioni demografiche ed economiche dei principali paesi d'immigrazione. Il mercato del lavoro nei principali paesi d'immigrazione.

11) Organismi internazionali interessati ai fenomeni migratori: il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), l'Organizzazione Internazionale del lavoro (I.L.O.), l'Organizzazione europea per la cooperazione economica (O.E.C.E.), il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (C.I.M.E.), il Consiglio d'Europa, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), la Comunità economica europea (C.E.E.).

II. — *Diritto privato e diritto internazionale privato.*

a) Diritto privato:

1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Fonti del diritto. La codificazione.

2) Interpretazioni delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3) Il negoziato giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annualità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

4) Persone fisiche. Capacità giuridica e capacità di agire. Diritti della personalità. Gli istituti di tutela della persona fisica. Stato civile.

5) Persone giuridiche. Requisiti di esistenza. Capacità e rappresentanza.

6) Famiglia. Matrimonio. Rapporti patrimoniali fra coniugi. Filiazione e adozione.

7) Successioni. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Effetti della successione. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Successioni legittime. Successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. Volontà testamentaria e sua manifestazione. Acquisto dell'eredità e del legato. Rapporti fra coeredi. Donazione.

8) Diritti reali. Nozioni e classificazione delle cose e dei beni. Proprietà: modi di acquisto e perdita della proprietà. Comunione e condominio. Servitù. Possesso.

9) Diritti di obbligazioni. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione dell'obbligazione.

10) Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.

11) Contratto di trasporto.

12) Contratti bancari, contratti di assicurazione. Contratti di mandato.

13) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi.

14) I diritti su beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).

15) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

17) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

b) Diritto internazionale privato:

1) Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Interpretazione e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone fisiche e persone giuridiche. Cittadinanza e nazionalità. Acquisto e perdita della cittadinanza italiana. Condizione giuridica dello straniero, in particolare dello straniero lavoratore. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni, con particolare riguardo ai contratti di lavoro e contratti di trasporto. Forma degli atti. Convenzioni relative al diritto internazionale privato che interessano i settori del lavoro e dell'emigrazione. Regolamento internazionale delle assicurazioni.

2) Nozioni di diritto processuale internazionale, con particolare riguardo ai limiti della giurisdizione italiana ed al riconoscimento delle sentenze straniere.

III. — *Il diritto del lavoro.*

1) I principi della Costituzione: significato, origine ed attuazione. L'organizzazione dello Stato per il diritto del lavoro: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli istituti previdenziali ed assistenziali. I sindacati. Gli enti di patronato.

2) Le fondi del diritto del lavoro. Il contratto del lavoro e lo sciopero.

3) Il contratto individuale di lavoro. L'obbligazione di lavoro ed il rapporto di lavoro. Prestatore di lavoro ed imprenditore. Qualifiche professionali. Stipulazione del contratto di lavoro: collocamento ed assunzione obbligatoria. Validità ed efficacia del contratto di lavoro.

4) Svolgimento del rapporto di lavoro. Diritti e doveri delle parti del rapporto. Vicende del rapporto.

5) Estinzione del rapporto di lavoro. Varie forme di recesso. Limitazioni al recesso dell'imprenditore. Effetti dell'estinzione del rapporto.

6) Tutela dei diritti del prestatore di lavoro. Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro. Prescrizione e decadenza.

7) Tutela previdenziale del prestatore di lavoro. Previdenza, assistenza e sicurezza sociale. Igiene e sicurezza del lavoro. La protezione del lavoro della donna e del fanciullo.

8) Le forme di assicurazione sociale. I principi caratteristici del sistema italiano di assicurazione sociale. L'automaticità delle prestazioni.

9) Le varie forme di assistenza dei lavoratori. L'assistenza legale del contenzioso. L'assistenza per la casa ai lavoratori. La cooperazione.

10) L'organizzazione internazionale del lavoro.

11) Principi generali in materia di sicurezza e previdenza sociale nei recenti accordi internazionali.

IV. — *Diritto costituzionale amministrativo e internazionale pubblico.*

a) Diritto costituzionale ed amministrativo:

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.

2) Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno. La personalità giuridica e le funzioni dello Stato: la divisione dei poteri. Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo.

3) La rappresentanza politica. L'ordinamento costituzionale italiano. Gli organi: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale.

4) La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5) La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura.

6) Il diritto amministrativo e le sue fonti. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo.

7) L'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale e locale. L'Amministrazione autarchica: enti territoriali e non territoriali. Organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

8) I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

9) Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

10) La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

11) Legislazione sull'emigrazione. Concetto di emigrante. Il trasporto dell'emigrante. Tutela degli emigranti all'interno, durante il viaggio e all'estero. Commissario governativo di bordo, assistenti sociali. Emigrazione clandestina.

b) Diritto internazionale pubblico:

1) Struttura della comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2) Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3) I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati. Gli Stati giuridici soggettivi internazionali.

4) Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di istituzioni internazionali e organi internazionali.

5) I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale.

6) La sovranità territoriale degli Stati. Diritti su territori altrui.

7) Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri.

8) Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo sociale, del lavoro e della emigrazione. Aspetti giuridici, sviluppo ed attività delle organizzazioni internazionali ed in particolare di quelle interessate ai settori del lavoro dell'emigrazione.

9) Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti. Autotutela. Tutela associata.

10) Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

V. — *Diritto della navigazione.*

1) Ordinamento amministrativo della navigazione marittima ed aerea. Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili. Polizia della navigazione.

2) Personale della navigazione marittima ed aerea. Contratto di arruolamento. Comandante ed equipaggio della nave e dell'aeromobile.

3) Proprietà ed armamento della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile. Contratti di utilizzazione con particolare riguardo al trasporto del personale. Responsabilità dei proprietari, armatori ed esercenti.

4) Contribuzioni delle avarie comuni. Assistenza e salvataggio. Assicurazione. Garanzie relative alla navigazione.

5) Le disposizioni penali e disciplinari del Codice della navigazione. Disposizioni processuali.

VI. — *Legislazione del lavoro comparata.*

1) L'organizzazione sindacale e il contratto collettivo nei principali paesi del mondo.

2) Nozioni generali del diritto del lavoro nei paesi più importanti per l'emigrazione italiana ed in particolare nei Paesi della Comunità Europea.

3) La posizione del lavoratore italiano nei principali paesi di emigrazione.

4. I principi di diritto del lavoro nei trattati della C.E.C.A. e della C.E.E.

VII. — *Elementi di statistica.*

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Misura dei fenomeni statistici. Rappresentazioni grafiche. Integrazione e comparazione dei dati.

Roma, addì 7 agosto 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

(8264)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, numero 11302, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1963, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 35;

Considerato che il ten. col. C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Manzari Vito, membro per la ragioneria e computisteria in seno alla Commissione esaminatrice di cui sopra non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il ten. col. C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Manzari Vito, membro della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal consigliere 1ª classe della Ragioneria generale dello Stato Valli Gualtiero.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963
Registro n. 36 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 109

(8323)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, numero 11303, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 358;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1963, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36;

Considerato che il ten. col. C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Manzari Vito, membro per la ragioneria e computisteria in seno alla Commissione esaminatrice di cui sopra non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il ten. col. C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Manzari Vito, membro della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal consigliere 1ª classe della Ragioneria generale dello Stato Valli Gualtiero.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1963
Registro n. 36 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 108

(8322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3022 del 12 luglio 1963, con i quali venne provata la graduatoria dle concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le rispettive sedi ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la nota n. 2617 del 9 agosto 1963, con la quale il sindaco del comune di Serre ha comunicato che il dott. Giuseppe Cicalesi, vincitore del concorso, ed assegnato alla 2ª condotta medica di detto Comune, non ha assunto servizio nel termine perentorio assegnatogli e che deve, pertanto, essere considerato rinunziatario per tale sede;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono nella graduatoria il dott. Cicalesi Giuseppe;

Visti gli articoli 55 e 56 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cicalese Giuseppe è dichiarato rinunziatario al posto di medico condotto della 2ª sede del comune di Serre per non aver assunto servizio nel termine assegnatogli.

Il dott. Giuliano Aniello è dichiarato vincitore del concorso al posto della 2ª condotta del comune di Serre.

Il sindaco del comune di Serre è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 17 settembre 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(8326)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21, dell'11 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto n. 207, del 27 febbraio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione medesima, relativa a diciotto concorrenti risultati idonei;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. De Crinito Antonio . . . . punti 57,218 su 100
2. Pesce Giovanbattista . . . . . » 54,212 »
3. Capasso Rocco . . . . . . » 51,066 »
4. Tuzzolo Enrico . . . . . . » 48,450 »
5. Limone Luigi . . . . . . » 47,956 »
6. Santoriello Silvio . . . . . . » 43,568 »
7. Sgrillo Emilio . . . . . . » 43,550 »
8. Sena Pasquale . . . . . . » 42,837 »
9. Trotta Salvatore . . . . . . » 41,450 »
10. D'Apice Elio . . . . . . » 41,375 »
11. Coppola Tullio . . . . . . » 40,337 »
12. Lancia Vincenzo . . . . . . » 40,000 »
13. D'Aiuto Ludovico . . . . . . » 38,500 »
14. Lastoria Lino . . . . . . » 38,045 »
15. Meriano Aldo . . . . » 37,512 »
16. Cipolla Eustachio . . . . punti 37,287 su 100
17. Coronato Antonio . . . . . . » 37,218 »
18. Perica Adalberto . . . . . . » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Salerno, addì 17 settembre 1963

Il veterinario provinciale: FERRARA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto, di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1961 bandito con decreto n. 21, in data 11 gennaio 1962;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenute presente le indicazioni delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria consorziale o comunale a fianco di ciascuna indicata:

1) De Crinito Antonio: Piaggine-Sacco-Valle dell'Angelo;
2) Pesce Giovanbattista: Laurino.

Il presidente del Consorzio veterinario di Piaggine-Sacco-Valle dell'Angelo ed il sindaco del comune di Laurino sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Salerno, addì 17 settembre 1963

Il veterinario provinciale: FERRARA

(8301)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.